

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione in modalità videoconferenza

Seduta pubblica del 28/01/2026

Presiede la CONSIGLIERA METROPOLITANA ACCORSI SARA

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco)	De Martino Maria Luigia
Accorsi Sara	Larghetti Simona
Barbieri Gessica	Montanari Matteo
Bittini Loretta	Panieri Marco
Carapia Simone	Panzacchi Barbara
Cima Franco	Santoni Alessandro
Crescimbeni Paolo	

Sono assenti i Consiglieri:

Celli Davide
Bassi Emanuele*
Bertoni Angela*
Polazzi Mattia*
Vacchi Nicolas

Presenti n. 13

Scrutatori: Barbieri Gessica, Montanari Matteo, Panzacchi Barbara.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA **

(*) assente giustificato

(**) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

**Oggetto: NUOVO ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SU ART-ER S.C.P.A**

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Approva, per le ragioni indicate in motivazione, il nuovo Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER S.c.p.A, allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che assume efficacia per il socio Città metropolitana di Bologna a far data dalla propria sottoscrizione.
- 2) Autorizza il Sindaco metropolitano alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto e ad apportare allo stesso eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie o anche solo opportune.
- 3) La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non determinando né impegni di spesa, né riduzione di entrata, incidendo esclusivamente sull'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER S.c.p.A.
- 4) Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città Metropolitana è socio di ART-ER S.c.p.A. e partecipa alla società con n. 8500 azioni del valore nominale di Euro 1.000,00, corrispondente allo 0,532% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 1.598.122,00. La Società è partecipata da 22 soci, tra i quali la Regione Emilia Romagna, che detiene la quota di maggioranza assoluta pari al 65,12%. Gli altri soci, che detengono il capitale residuo, sono Enti pubblici, tra i quali Enti locali, Università, Aziende sanitarie ed ospedaliere e gli ACER della Regione E.R.

Si dà atto che nell'ambito della Revisione Periodica delle Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, da ultimo approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 54 del 17/12/2025, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in ART-ER in continuità con i precedenti provvedimenti. Le attività della società rientrano tra quelle previste dall'art. 4, comma 2, lett. d), trattandosi di servizi strumentali che rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio metropolitano. La partecipazione risponde a criteri di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi

di interesse pubblico perseguiti dall'Ente, in stretta connessione con le politiche regionali e nazionali di sviluppo economico e sostenibile.

Si rammenta che la Città metropolitana ha aderito ad ART-ER al termine del complesso percorso previsto dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 67 del 21/12/2022 e del parere favorevole della sezione di controllo della Corte dei Conti competente n. 20 del 30 gennaio 2023. Tale percorso si è perfezionato alla fine del 2023, con la formalizzazione dell'acquisizione delle azioni e con sottoscrizione, da parte del Sindaco metropolitano, dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società. L'Accordo attualmente vigente scadrà a febbraio 2026 ed occorre pertanto procedere al suo rinnovo. L'Accordo è stato sottoscritto tra gli Enti firmatari allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto sociale (art. 23). La Regione Emilia Romagna, quale socio di maggioranza assoluta della Società, ha convocato il Comitato di ARTE-ER, luogo in cui si esercita il controllo analogo congiunto sulla Società, per condividere il nuovo Accordo e gli aggiornamenti da introdurre, riportati nell'allegato 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Si rammenta che l'Accordo in vigore disciplina: le modalità con cui i soci pubblici esercitano il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci; modalità e tempistica del controllo analogo congiunto per effettuare sulla società le verifiche ex ante ed ex post sulla gestione economico finanziaria, verifiche su indirizzi e obiettivi strategici; composizione e modalità di funzionamento del Comitato che rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo ed ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione ed amministrazione della società.

L'Accordo vigente ha dato, in via generale, buona prova di sé durante i suoi 5 anni di applicazione. Tuttavia, si è reso necessario adeguarlo alla normativa vigente, provvedendo nel contempo anche a introdurre alcuni miglioramenti al modello di Accordo derivante da valutazioni intervenute nel corso della sua concreta attuazione, volte a migliorare l'efficacia operativa del modello medesimo senza modificarne la struttura sostanziale quali l'oggetto, le concrete modalità di esercizio del controllo analogo congiunto e la composizione del Comitato, tenuto conto del Modello di controllo analogo predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

La nuova proposta di Accordo introduce le seguenti variazioni in senso innovativo, che riguardano in particolare:

- le Premesse, aggiornamento ai necessari adeguamenti normativi in tema di in house, con riferimento al nuovo D. Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che ha sostituito il precedente D. Lgs 50/2016;
- l'art. 1, comma 1, eliminazione del riferimento relativo allo svolgimento, da parte di ARTE-ER, delle attività di interesse generale, in quanto la società, come previamente rilevato, svolge attività

strumentali nei confronti dei Soci, mantenendo fermo l'allineamento fra Statuto, D. Lgs 175/2016 e Accordo;

- l'art. 3, commi 1 e 3, conferma della previsione della durata quinquennale dell'Accordo con introduzione della possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori cinque anni, eliminando il rinnovo tacito; inserimento di una clausola che prevede la sottoscrizione dell'Accordo da parte dei nuovi soci successivamente alla loro adesione, anziché come requisito per acquisire la qualità di socio;
- l'art. 4, comma 1, integrazione con il richiamo ai principi generali che devono orientare l'individuazione dei componenti degli organi sociali, nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni normative vigenti;
- l'art. 5, comma 3, integrazione delle ipotesi di disamina e di approvazione preventiva da parte del Comitato, includendo: atti relativi non solo al budget economico ma anche a quello patrimoniale; modifiche dell'organigramma societario che comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro divisioni aziendali in coerenza con il Modello di controllo analogo RER e con il successivo art. 8, comma 3; relazione semestrale e conguaglio consortile, anche al fine di corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente;
- l'art. 6, commi 3, 4 e 5, precisazione che le funzioni di segreteria del Comitato siano garantite dalla struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia Romagna; eliminazione della facoltà per il Comitato di richiedere la partecipazione degli amministratori degli enti soci per argomenti di particolare rilevanza in quanto è già prevista nel comma 6; semplificazione delle procedure relative al rinnovo del Comitato;
- l'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. d), previsione che le convocazioni siano trasmesse sia tramite PEC agli indirizzi istituzionali dei soci, sia tramite email ai componenti del Comitato e che la documentazione necessaria per l'esercizio del controllo analogo sarà resa disponibile secondo le modalità e nei termini dell'art. 9;
- l'art. 7, commi 5 e 8, trasmissione dei verbali entro i dieci giorni dalla seduta non solo alle email dei componenti del Comitato ma anche alle email istituzionali dei soci, per consentire gli uffici competenti di intervenire tempestivamente qualora necessario; estensione a sette giorni anziché a cinque per l'invio di eventuali osservazioni alla Segreteria da parte dei componenti il Comitato; possibilità per i componenti medesimi di richiedere alla Segreteria del Comitato documentazione e verbali anche successivamente alle sedute;
- l'art. 8, commi 2, 3 e 4, previsione che la Struttura regionale fornisca la documentazione alla Segreteria del Comitato, che la trasmette direttamente ai componenti del Comitato; la medesima Struttura regionale trasmette al Comitato, sempre per il tramite della Segreteria, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi, secondo il Modello di controllo analogo regionale, che definisce ambiti, modalità e contenuti dei controlli previsti, che si

distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post; adeguamento alla periodicità triennale del programma di acquisizione di beni e servizi ai sensi art. 37 del D. Lgs. 36/2023; specificazione che la suddetta Struttura regionale annualmente trasmetta gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio e al Comitato, tramite la Segreteria;

- l' art. 9, comma 1, lett. a) e lett. c), prevedendo una modifica della tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto, in particolare: la Società trasmette alla Segreteria del Comitato entro il 30 settembre, anziché il 30 ottobre dell'esercizio in corso, la relazione semestrale riferita al 30 giugno, mentre per l'istruttoria del bilancio e la predisposizione delle relazioni regionali da portare al Comitato, si chiede alla società di trasmettere il bilancio d'esercizio almeno 20 giorni prima della data fissata per il Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno;
- l'art. 14, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, definizione dell'entrata in vigore dell'Accordo: a) il 10/02/2026 per i soci che l'avranno sottoscritto entro tale data; b) nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 10/02/2026 in quanto la sottoscrizione determina l'efficacia della convenzione. Il nuovo Accordo sostituirà integralmente il precedente Accordo di pari oggetto.

Per quanto sopra esposto, la Città metropolitana esprime valutazione favorevole in merito al nuovo Accordo e conviene sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società ART-ER S.c.p.A, quale società in house per lo svolgimento di servizi e attività di interesse comune ad ogni Amministrazione partecipante al capitale sociale della medesima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e dall'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, garantendo così l'effettivo esercizio del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture. La Città metropolitana, unitamente agli altri soci, intende pertanto proseguire nella disciplina dell'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e controllo di rispettiva competenza su ART-ER, demandando l'attuazione del controllo analogo congiunto al Comitato di controllo secondo le disposizioni dettate dal nuovo Accordo in questione, la cui efficacia è subordinata esclusivamente alla sottoscrizione dello stesso. La proposta di nuovo Accordo consente un esercizio più tempestivo ed efficace delle funzioni di controllo, assicurando al contempo la piena conformità alla normativa vigente e una adeguata soddisfazione delle esigenze informative dei soci.

Si dà atto che il nuovo testo dell'Accordo sarà comunque oggetto di monitoraggio nel corso della sua applicazione, al fine di garantire la costante coerenza con la normativa, la giurisprudenza nazionale ed europea, con lo statuto sociale e le esigenze informative dei soci.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitanò è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitanò; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitanò, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana¹ prevede all'articolo 27², comma 2, lett. a) le attribuzioni del Consiglio metropolitano tra cui rientra l'adozione del presente atto.

Si rileva, altresì, l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione del nuovo Accordo e garantire senza soluzione di continuità l'efficace esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ART-ER S.C.P.A.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come indicato al punto 3 della decisione.

Infine la presente deliberazione sarà inviata al Collegio dei Revisori dell'Ente per opportuna informazione a seguito della sua approvazione.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il parere, AGRIESTI CARMELINA, Responsabile del Servizio SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Marco Panieri competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II nella seduta congiunta del 28 gennaio 2026.

Allegato

- 1) Quadro sinottico su nuovo Accordo su ART-ER S.c.p.a

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Messa ai voti dalla Consigliera metropolitana ACCORSI SARA, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n.11 (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, Panzacchi Barbara, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo), contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Santoni Alessandro, Carapia Simone), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Santoni Alessandro, che è stato espresso verbalmente come voto di astensione, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

¹ approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

² L'articolo 27 dello Statuto prevede che:
omissis.

2. *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*

a) *deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*
omissis

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 11 (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, Panzacchi Barbara, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo), contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Santoni Alessandro, Carapia Simone), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Santoni Alessandro, che è stato espresso verbalmente come voto di astensione, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 28/01/2026

LA SEGRETARIA GENERALE ³

Maria Riva

LA CONSIGLIERA METROPOLITANA ³

Sara Accorsi

IL SINDACO METROPOLITANO ³

Matteo Lepore

³ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).